



I. E' costituita l'Associazione denominata "PartecipaAzione – ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

II. L'Associazione ha sede in **Rende (87036), Via Don Minzoni n. 88/B**, l'assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanza in ogni località. I trasferimenti di sede legale non necessitano di modifiche statutarie.

III. L'Associazione di promozione sociale "PartecipaAzione – ONLUS" promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione e della solidarietà umana, civile, culturale, sociale; è apartitica, aconfessionale, non violenta e di ispirazione cristiana; non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse, così come individuate dal D.Lgs. n. 460/97.

In particolare ai sensi dell'art 10 del Dlgs 460/97 è espressamente previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dello stesso articolo 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

IV. L'associazione rivolge la sua attenzione in modo specifico ed esclusivo a soggetti in condizione di grave degrado sociale e/o grave disagio economico-familiare e/o di emarginazione sociale o comunque a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Specificamente l'Associazione opera attraverso:

a) La promozione umana e sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati preposti;

b) Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale, anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;

c) Sviluppare progetti di aiuto e inclusione a favore di persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale;

d) Promuovere e realizzare attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché attività di istruzione ed educazione e formazione dei minori, dei giovani e degli stranieri in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, con attività mirate anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nonché orientamento;

e) Promuovere la tutela dei diritti della persona, attraverso attività di formazione, valorizzazione e protezione della natura e dell'ambiente, tramite iniziative rivolte ad attività di protezione civile in coordinamento con gli organismi territoriali competenti;

f) Promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, nei confronti di qualunque soggetto responsabile della lesione dei diritti e degli interessi di persone che versano in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, allorché siano anche vittime di cattiva gestione del patrimonio ambientale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche Amministrazioni; l'associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile da ogni forma di lesione dei citati diritti.

g) Animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e difesa dell'ambiente, ecc.);

h) Mantenere rapporti con enti statali, locali, Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere, Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati;

i) Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G..

L'associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa:

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi formativi ed informativi, multimediali, di socializzazione, di apprendimento della lingua italiana, di avvio al lavoro;

- centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di auto mutuo aiuto;

- sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;

- forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiere rivolte a soggetti socialmente emarginati e loro famigliari e/o associazioni;

- attività sanitarie, socio-educativa-riabilitativa, domiciliare e residenziale, con figure professionali;

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

V. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione, che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e che siano mossi da spirito di solidarietà verso tutti e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi..

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione,

- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo.

- **Soci sostenitori**; coloro che sostengono l'Associazione condividendone gli scopi e le finalità con delle donazioni economiche e materiali.

Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell'attività di volontariato in seno all'associazione.

Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statuari nonché ai regolamenti dell'associazione.

In ordine all'ammissione all'associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Tutti i soci o associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo statuto ed ai regolamenti oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

VI. I soci fondatori ed effettivi, costituiti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'associazione e il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci effettivi hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell'associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo le possibilità dell'associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente.

VII. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento all'interno e all'esterno dell'associazione, è animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

VIII. I soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie o recesso scritto.

IX. Gli Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente.

X. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

XI. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 50%+1 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

XII.All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

XIII.L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

XIV.Il comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea tra i propri aderenti per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà. Resterà in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.13 del presente statuto. Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti .

XV.Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

XVI.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

XVII.La durata dell'Associazione è illimitata.

XXVIII.Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni anno dalla data della costituzione, con rinnovo tacito per massimo due anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

XIX.Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

XX.L'associazione di promozione sociale trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

XXI.L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il primo esercizio va dal 31.05.2017 al 31.12.2017. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

XXII.Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

XXIII.La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

XXIV.Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.